

## Edizione di giovedì 20 aprile 2017

### IMPOSTE INDIRETTE

#### [Le differenze tra B&B, locazioni turistiche e affittacamere](#)

di Leonardo Pietrobon

### REDDITO IMPRESA E IRAP

#### [Regime per cassa: da evitare salti d'imposta o doppie tassazioni](#)

di Alessandro Bonuzzi

### AGEVOLAZIONI

#### [Assegnazione agevolata e illegale ripartizione delle riserve](#)

di Lucia Recchioni

### IVA

#### [Consignment stock con regole diverse a seconda del Paese Ue](#)

di Marco Peirolo

### CONTENZIOSO

#### [Il procedimento di interruzione del processo tributario](#)

di Dottryna

## IMPOSTE INDIRETTE

### **Le differenze tra B&B, locazioni turistiche e affittacamere**

di Leonardo Pietrobon

La gestione fiscale di un **bed&breakfast** non prevede nulla di diverso rispetto all'ordinario trattamento di una qualsiasi attività d'impresa. Tale affermazione, tuttavia, presuppone un'analisi della questione sin dalle origini, o meglio dalle modalità con le quali un soggetto vuole condurre tale attività ai fini delle imposte, dirette e indirette. In particolare, una delle questioni sulle quali è necessario prestare estrema attenzione è la verifica dei presupposti per il conseguimento di un **reddito di natura diversa**, di cui all'[articolo 67, comma 1 numero 3 lettera i\) Tuir](#), ossia l'esercizio di un'**attività di natura commerciale occasionale**, piuttosto che l'esercizio di un'attività d'impresa commerciale di cui all'[articolo 55 dello stesso Tuir](#).

Il **bed&breakfast** (B&B) è un'**attività ricettiva di tipo extralberghiero** che offre un servizio di **alloggio e prima colazione** per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando parti dell'**abitazione privata** del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale. Negli ultimi anni questa attività ha visto registrare un notevole incremento, grazie anche alla facilità di apertura di questo tipo di esercizi, particolarmente adatti nelle **grandi città turistiche**.

È opportuno, quindi, effettuare alcune considerazioni di base, con l'obiettivo di creare un po' di chiarezza in merito a tale tipologia di attività.

Dal punto di vista civilistico **non troviamo una definizione puntuale di B&B**, in quanto la regolamentazione del settore turistico è **demandata alle rispettive Regioni e Province autonome**.

| Tipologia                   | Descrizione   |
|-----------------------------|---|
| <b>Bed &amp; breakfast</b>  | Secondo quanto stabilito dall' <a href="#">articolo 12</a> comma 3 del Codice del Turismo <b>“strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi”</b> . In altri termini, il B&B consiste nel servizio di alloggio con prima colazione, effettuata esclusivamente con l'ausilio dei <b>familiari</b> , con un massimo di camere stabilito a livello regionale, con periodi di chiusura/apertura imposti dalla stessa normativa locale. |
| <b>Locazioni turistiche</b> | Ai sensi dell' <a href="#">articolo 12</a> , comma 5, vanno definite come: <b>“strutture case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi</b>  |

*consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero”.*

In altri termini, l'attività di locazione turistica è quella volta alla sola locazione di un immobile o di parte di esso, a clienti esterni, per periodi inferiori ai 30 giorni, **senza l'effettuazione di ulteriori servizi aggiuntivi** (sommministrazione di alimenti o bevande, cambio giornaliero di biancheria, etc.). In questo caso **non è necessario aprire partita Iva**, ma è sufficiente stipulare contratti di locazione turistici.

#### **Affittacamere**

Ai sensi dell'[articolo 12](#), comma 2, vanno definiti come affittacamere le **“strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari”**. In altre parole l'attività di affittacamere è una vera e propria attività commerciale, infatti, oltre al servizio di alloggio, **sono compresi i tipici servizi che fanno parte dell'attività alberghiera**. Per avviare un'attività di affittacamere è necessario aprire partita Iva, effettuare la comunicazione di inizio attività in Camera di Commercio, e al SUAP del proprio Comune.

Dalla lettura della tabella di cui sopra emerge chiaramente l'esigenza di **non confondere** l'attività di B&B con l'attività di locazione turistica, in quanto le genesi dei rapporti giuridici è nettamente distinta.

Le **locazioni turistiche**, infatti, traggono origine dalle disposizioni di cui all'[articolo 1571](#) e seguenti del cod. civ. ai quali devono essere aggiunte le previsioni di cui all'[articolo 53 del Codice del Turismo](#), secondo cui si definiscono locazioni turistiche **“gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati”**. In altri termini, quindi, la finalità di tale rapporto contrattuale è la **messa a disposizione “asettica” dei locali (immobili) a fronte della corresponsione di un corrispettivo**.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 1571 del cod. civ.](#) **“La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”**.

L'attività di B&B, invece, oltre alla messa a disposizione dei locali (camera da letto) prevede la **sommministrazione di ulteriori servizi** quali la prima colazione. Tale ultimo elemento attrae quindi l'attività di B&B all'esterno della definizione civilista del contratto di locazione.

In conclusione, avere ben chiara la distinzione guida nella **corretta individuazione** del corretto regime fiscale da adottare.

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI BED & BREAKFAST E DELLE CASE VACANZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Regime per cassa: da evitare salti d'imposta o doppie tassazioni**

di Alessandro Bonuzzi

In sede di **prima applicazione** del **regime per cassa** è fondamentale intercettare i componenti di reddito la cui competenza economica risulta **sfasata** rispetto alla relativa manifestazione finanziaria al fine di evitare possibili salti o duplicazioni d'imposta.

Evidentemente il riferimento è a quei **componenti positivi** e **negativi** che, con l'ingresso nel rinnovato regime dedicato alle imprese minori, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo il **criterio di cassa**.

La [circolare AdE 11/E/2017](#) ha individuato in modo chiaro quali siano gli elementi soggetti alla modifica del **criterio temporale** di imputazione a tassazione. Trattasi, dal lato attivo, dei **ricavi**, dei **dividendi** e degli **interessi attivi** e, dal lato passivo, di tutte le **spese sostenute** per le quali la norma – l'[articolo 66 del Tuir](#) – non prevede espressamente l'applicazione del criterio della competenza: *“spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi”*.

Il legislatore, con la stesura del **comma 19** dell'articolo unico della legge di Stabilità 2017, ha introdotto una specifica regola volta a **evitare** che il **passaggio** dalla competenza alla cassa possa determinare anomalie in termini di **doppia imposizione/deduzione** ovvero **nessuna imposizione/deduzione**.

Va peraltro evidenziato che il meccanismo è destinato a trovare applicazione, sia in fase di **prima applicazione** del regime per cassa, sia **a regime**, ognualvolta l'impresa transiti dalla/alla contabilità semplificata alla/dalla contabilità ordinaria.

La regola prevede che:

- un componente reddituale, che ha **già concorso** alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal **regime di “provenienza”**, non concorre alla formazione del reddito dei **periodi di imposta successivi**, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”;
- un componente reddituale, che **non ha concorso** alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal **regime di “provenienza”**, concorre alla formazione del reddito dei **periodi di imposta successivi**, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Ipotizzando l'**adozione** nel **2017** del regime per cassa, la [circolare 11/E](#) propone i seguenti **esempi**:

- i **ricavi** di vendita di beni **consegnati** nel **2016**, il cui corrispettivo è **incassato** nel **2017**, o i ricavi derivanti da prestazioni di **servizi ultimati** nel **2016**, con compenso **incassato** nel **2017**, che hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta **2016**, **non** costituiscono **ricavi imponibili** nel **2017**;
- l'acquisto di **beni di consumo**, la cui **consegna** è avvenuta nel **2016** e il pagamento nel **2017**, che ha originato un costo deducibile nel **2016**, **non** può essere **dedotto** nel **2017**;
- i **ricavi** di vendita di beni, **consegnati** nel **2017**, il cui **corrispettivo** è già stato **incassato** nel **2016**, o i ricavi derivanti da prestazioni di **servizi ultimati** nel **2017**, con compenso già **incassato** nel **2016**, che non hanno concorso alla determinazione del reddito del **2016**, costituiscono **ricavi imponibili** nel **2017**;
- l'acquisto di **beni di consumo, consegnati** nel **2017** con **pagamento** anticipato nel **2016**, non ha dato luogo a un costo deducibile nel **2016** e, quindi, può essere **dedotto** nel **2017**, all'atto della consegna;
- il **canone annuo** (settembre 2016 – agosto 2017) relativo a un contratto di affitto di un immobile strumentale, con **pagamento** anticipato nel mese di settembre **2016**, dedotto per 1/3 lo scorso anno, è deducibile per la quota residua (2/3) nel **2017**.

Con particolare riferimento a quest'ultimo punto, la regola troverebbe applicazione anche nell'ipotesi di **pagamento posticipato** nel **2017**. Il canone annuo andrebbe sempre **dedotto** nell'**anno in corso** nella misura dei 2/3.

C'è da chiedersi quale sia il comportamento corretto in caso di **pagamento ritardato** nel **2018**, qualora l'impresa adotti anche in tale annualità il regime per cassa. La soluzione più logica è quella di applicare il **criterio finanziario, deducendo** la quota parte di canone residua nel **2018**.

Lo stesso dovrebbe valere ove il contratto fosse di **durata biennale** (settembre 2016 – agosto 2018) e prevedesse un **unico pagamento** nel **2018**. La deduzione – per i 5/6 del canone – va fatta valere sempre avendo riguardo all'**esborso finanziario**.

Seminario di specializzazione

## **L'INQUADRAMENTO "DEFINITIVO" DEL REGIME DI CASSA E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Assegnazione agevolata e illegale ripartizione delle riserve**

di Lucia Recchioni

La [circolare AdE 8/E/2017](#), riportante i **chiarimenti interpretativi** forniti alla **stampa specializzata**, rappresenta una buona occasione per tornare a parlare di **assegnazione agevolata**.

Con il richiamato documento viene infatti affrontato il caso del **differenziale negativo di reddito** derivante dall'**assegnazione agevolata** di un **bene merce**, soffermando l'attenzione sulla **deducibilità** dello stesso.

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, richiama la [circolare 37/E/2016](#), con la quale fu chiarito che l'eventuale **componente negativa di reddito** derivante dall'assegnazione dei beni merce è **fiscalmente deducibile** solo se il **componente positivo** è stato determinato in misura pari al **valore normale** ai sensi dell'[articolo 9 del Tuir](#).

Pertanto:

- sarà **fiscalmente deducibile** la componente negativa di reddito se viene adottato, quale **valore di riferimento, il valore normale**;
- è **ineducibile fiscalmente** la **componente negativa** di reddito calcolata sulla base del **valore catastale** (ad esempio, quindi, il bene merce con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120, assegnato adottando il valore catastale di 80, genera una componente negativa **fiscalmente ineducibile** di 20).

Giova ricordare che, sempre la stessa [circolare 37/E/2016](#) ha chiarito che il **differenziale negativo** di reddito rilevato in contabilità:

- **assume rilevanza ai fini Irap** sulla base del principio della presa diretta dal bilancio;
- **riduce il “risultato operativo lordo** della gestione caratteristica” preso a riferimento nella determinazione degli **interessi passivi deducibili** ai sensi dell'[articolo 96 Tuir](#).

Nel diverso caso, in cui, invece, emerge una **minusvalenza** (perché è stato assegnato un bene diverso dai beni merce), quest'ultima:

- **non è fiscalmente deducibile** ai sensi dell'[articolo 101 Tuir](#), il quale non considera deducibili le minusvalenze realizzate a seguito di assegnazione dei beni ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa,
- **assume rilevanza ai fini Irap** sulla base del principio della presa diretta dal bilancio;

- **r riduce il “risultato operativo lordo** della gestione caratteristica” preso a riferimento nella determinazione degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'[articolo 96 Tuir](#).

Nell'opposto caso in cui, invece, sia realizzata una **plusvalenza** a seguito dell'assegnazione dei beni iscritti tra le **immobilizzazioni**, quest'ultima, ovviamente, **non può avere rilevanza fiscale**, in quanto è previsto l'assolvimento dell'**imposta sostitutiva** ai fini delle imposte dirette e Irap.

La **non tassabilità** integrale della plusvalenza opera anche nel caso in cui in **contabilità** sia rilevata una **plusvalenza di importo maggiore** a quella determinata in applicazione delle agevolazioni fiscali.

La **plusvalenza** rilevata in contabilità, tuttavia, **non** può essere considerata completamente **esente da imposizione**.

Pare ovvio, infatti, che quest'ultima confluisca nel **risultato positivo di esercizio**, e, quindi, nelle **riserve disponibili**: l'eventuale **distribuzione della riserva** in commento è interamente **tassata come dividendo** in capo ai percettori, secondo le **regole ordinarie**, non essendo possibile “scomputare” la quota di riserva direttamente riconducibile alla **disciplina agevolativa**.

Sempre nell'ambito della disciplina fiscale, inoltre, la **plusvalenza**, pur se oggetto di imposta sostitutiva sul reddito:

- **assume rilevanza** ai fini della determinazione del “**risultato operativo lordo** della gestione caratteristica”, utile per la determinazione degli **interessi passivi deducibili** ai sensi dell'[articolo 96 del Tuir](#);
- **incide sull’“all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica”** ai fini della determinazione delle **spese di rappresentanza deducibili**, ai sensi dell'[articolo 108, comma 2, del Tuir](#).

Tutto quanto finora esposto con riferimento alla **plusvalenza** generatasi a seguito di assegnazione agevolata di bene patrimoniale, trova applicazione anche nel caso in cui sia **assegnato un bene merce**, con emersione di una **componente positiva di reddito**.

Un altro chiarimento fornito con la recente [circolare 8/E/2017](#) riguarda invece le **riserve disponibili da annullare**.

Come noto, infatti, l'assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione: è pertanto **possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi siano riserve disponibili** di utili e/o di capitale **almeno pari al valore contabile** attribuito al bene in sede di assegnazione.

Questa previsione, ampiamente contestata dalla dottrina, deve essere letta alla luce della circostanza che, ad oggi, i **principi contabili nazionali non** indicano il valore al quale possono essere **assegnati i beni**.

Indipendentemente dalla **legittimità** del chiarimento ai **fini fiscali**, la previsione della circolare deve essere letta anche alla luce delle previsioni codistiche in tema di **società di capitali**, e, più in particolare, all'[\*\*articolo 2433, comma 2, cod. civ.\*\*](#), in forza del quale “*non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili **realmente conseguiti** e risultanti dal bilancio regolarmente approvato*”.

Gli **amministratori** che ripartiscono utili o acconti su utili **non effettivamente conseguiti** sono puniti con **l'arresto fino ad un anno** ai sensi dell'[\*\*articolo 2627 cod. civ.\*\*](#).

In considerazione delle **possibili conseguenze sanzionatorie** si rende quindi opportuno procedere all'assegnazione dei beni a “**valore correnti**”.

Si segnala, infine, che anche con riferimento alle **S.n.c.**, l'[\*\*articolo 2303 cod. civ.\*\*](#) prevede che “*non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili **realmente conseguiti***”.

Master di specializzazione

**FISCALITÀ DIRETTA E INDIRETTA DEGLI IMMOBILI ►►**

Milano      Perugia      Verona

## IVA

---

### ***Consignment stock con regole diverse a seconda del Paese Ue***

di Marco Peirolo

In un precedente intervento (“[Profili Iva del consignment stock nei rapporti intra-Ue](#)”) è stato illustrato il regime impositivo dell’accordo di *consignment stock* nella prospettiva nazionale, richiamando a tal fine le principali indicazioni fornite dalla prassi amministrativa. Il principio che emerge è quello in base al quale il passaggio della proprietà è **differito al momento del prelievo della merce da parte del cliente di altro Paese Ue**, sicché la fattura deve essere emessa, in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’[articolo 41, comma 1, lettera a\), del D.L. 331/1993](#), vale a dire come **cessione intracomunitaria “in senso stretto”**, al momento del prelievo o, al più tardi, alla scadenza del termine di un anno dall’invio dei beni nel territorio di destinazione.

Gli operatori italiani sono, tuttavia, tenuti a verificare la legislazione del Paese Ue di appartenenza della controparte, in quanto la regola della sospensione d’imposta vigente in Italia **non sempre è riconosciuta dal Paese Ue del cliente** (es. Germania), che in questi casi considera l’invio dei beni come un trasferimento per esigenze dell’impresa rientrante *ab origine* nella disciplina degli scambi intracomunitari. Ciò significa, pertanto, che l’operatore nazionale deve **aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione al fine di rilevare l’acquisto intracomunitario “per assimilazione”**, ex [articolo 21 della Direttiva 2006/112/CE](#).

Operativamente, la procedura da seguire implica:

- l’emissione della **fattura non imponibile** Iva ai sensi dell’[articolo 41, comma 2, lettera c\), del D.L. 331/1993](#) nei confronti della posizione Iva locale. La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trasferimento dei beni e la base imponibile è determinata in funzione del prezzo di costo ([articolo 43, comma 4, del D.L. 331/1993](#));
- l’**annotazione** della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di trasferimento dei beni a destinazione;
- la presentazione del modello **INTRA 1-bis**;
- per i beni prelevati dal cliente, l’emissione della **fattura di vendita** ([articolo 21, comma 6-bis, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#)):
  - per mezzo della posizione Iva locale, se il Paese di destinazione non ha previsto l’applicazione del *reverse charge*, ovvero
  - per mezzo della posizione Iva italiana e con indicazione della dicitura “*inversione contabile*”, se il Paese di destinazione ha previsto l’applicazione del

meccanismo del *reverse charge*, avvalendosi della facoltà prevista dall'[articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE](#).

Esistono, però, altri Paesi Ue che, **in via di semplificazione**, considerano **applicabile la sospensione d'imposta** ai trasferimenti intracomunitari di beni in dipendenza di un accordo di *consignment stock* o di *call-off stock* (es. Francia).

Sul piano operativo, alla luce delle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria, l'impresa italiana deve adempiere ai seguenti obblighi:

- **annotazione dei beni** inviati nel Paese Ue nel registro di cui all'[articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993](#);
- **a seguito del prelievo** da parte del cliente:
  - emissione della fattura in regime di non imponibilità di cui all'[articolo 41, comma 1, lettera a\), del D.L. 331/1993](#), entro il giorno 15 del mese successivo a quello del prelievo;
  - annotazione della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione;
  - eliminazione dei beni prelevati dal registro di cui al citato [articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993](#);
  - presentazione del modello INTRA 1-bis;
- **al termine dell'esercizio**, rilevazione in bilancio della rimanenza dei beni esistenti all'estero.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'**eventuale limite temporale, inferiore a quello annuale** previsto dalla normativa italiana, che nel Paese di destinazione comporta la decadenza del regime sospensivo, con obbligo, pertanto, per l'impresa nazionale, di rilevare l'acquisto intracomunitario **“per assimilazione”** previa identificazione ai fini Iva. Nel caso della Francia, i beni devono essere prelevati dal deposito – che, peraltro, può essere gestito anche dal fornitore o da un terzo per suo conto – **entro il termine di 3 mesi dall'arrivo**; in caso contrario, l'operatore italiano deve aprire una posizione Iva *in loco* per regolarizzare la movimentazione intracomunitaria, salvo che i beni non prelevati siano rispediti in Italia prima della scadenza del suddetto termine.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[\*\*richiedi la prova gratuita per 30 giorni >\*\*](#)

## CONTENZIOSO

### ***Il procedimento di interruzione del processo tributario***

di Dottryna



**Nel corso del processo tributario possono verificarsi diverse ipotesi che incidono sulla capacità di stare in giudizio delle parti e per le quali il legislatore ha previsto il rimedio dell'interruzione del giudizio.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione dedicata al *Contenzioso*, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nel dettaglio il procedimento di interruzione della causa.

L'interruzione del processo consiste nell'**arresto temporaneo** del suo svolgimento al verificarsi di un **determinato evento**, al fine di assicurare l'effettività del contraddittorio.

In ambito tributario, tali eventi sono individuati nell'[\*\*articolo 40 D.Lgs. 546/1992\*\*](#), il quale prevede che il processo è **interrotto** se si verifica:

- **il venir meno**, per morte o altre cause, o la perdita della **capacità di stare in giudizio** di una parte, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la

- cessazione di tale rappresentanza;
- la **morte, la radiazione o la sospensione dall'albo** o dall'elenco del difensore incaricato ai sensi dell'[articolo 12 D.Lgs. 546/1992](#).

*Ex [articolo 41 D.Lgs. 546/1992](#), l'interruzione è dichiarata con:*

- **decreto, dal presidente** di sezione prima della fissazione dell'udienza di trattazione, ovvero in sede di esame preliminare del ricorso;
- **ordinanza**, dalla Commissione tributaria dopo la fissazione dell'udienza di trattazione.

Mentre il **decreto di interruzione è reclamabile** dalle parti ai sensi dell'[articolo 28 D.Lgs. 546/1992](#), l'**ordinanza di interruzione non è impugnabile**, con la conseguenza che la parte non potrà fare altro che riassumere la causa.

Ai sensi del successivo [articolo 43 D.Lgs. 546/1992](#), l'**istanza di trattazione e riassunzione** deve essere proposta dalla parte colpita dall'evento interruttivo, dai suoi successori o da qualsiasi altra parte **entro sei mesi** dalla data di dichiarazione dell'interruzione al presidente della sezione.

Tale istanza deve necessariamente contenere l'indicazione degli estremi relativi al:

- **processo interrotto,**
- **evento che ha comportato l'interruzione,**
- **fatto che consentirebbe la ripresa del processo,**

nonché la **sottoscrizione** dell'istante e la **sollecitazione alla fissazione dell'udienza** per la trattazione e la decisione della controversia.

Successivamente, il presidente di sezione fissa con decreto l'udienza ai sensi dell'[articolo 30 D.Lgs. 546/1992](#) e la segreteria ne dà comunicazione almeno **trenta giorni liberi** prima *ex articolo 31 D.Lgs. 546/1992*.

Ai sensi dell'[articolo 43 D.Lgs. 546/1992](#), la predetta **comunicazione deve essere effettuata**:

- alle **parti costituite** nei luoghi di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 546/1992](#);
- **personalmente alla parte colpita** dall'evento o ai suoi successori;
- **agli eredi collettivamente o impersonalmente** nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo, se la comunicazione avviene entro un anno dalla morte di una delle parti.

Infine, si ricorda che la **mancata riassunzione** comporta **l'estinzione del processo per inattività** delle parti *ex articolo 45 D.Lgs. 546/1992*, da cui deriva:

- la **definitività dell'atto**, se l'estinzione si verifica in primo grado;

- il **passaggio in giudicato** della sentenza, se l'estinzione si verifica in appello.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- le diverse ipotesi di interruzione del processo tributario;
- il **venir meno** della capacità processuale;
- il momento dell'interruzione;
- gli effetti dell'interruzione;
- un *facsimile* dell'istanza di trattazione.

Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO**  
**CON LUIGI FERRAJOLI**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)